

Elaborazione di un codice di comportamento degli organi delle società e degli enti partecipati per il miglior presidio del “sistema”.

PRINCIPI E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Alla luce degli indirizzi strategici individuati dall'amministrazione comunale e degli obiettivi di tutela e perseguimento di interessi di pubblica utilità, con riferimento alle società partecipate, il Comune di Forlì ha redatto il presente Codice di comportamento degli organi delle società e degli enti partecipati al fine di applicare alcuni criteri operativi volti a garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed a soddisfare le esigenze informative dell'amministrazione sull'attività delle società e degli enti partecipati.

La scelta di ricorrere a questo strumento è dettata da più elementi che, a vario titolo, hanno concorso alla emanazione del presente codice. Tra questi, si possono ricordare:

- l'analisi del contesto di riferimento ed il riconoscimento delle diverse organizzazioni e soggetti giuridici preposti all'erogazione dei servizi in oggetto;
- l'approccio adottato dall'amministrazione in merito alle scelte di partecipazione in società o enti che svolgono attività classificabili come servizi pubblici;
- la necessità di omogeneizzare le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale ed i manager in seno agli organi amministrativi di dette società o enti.
- velocizzare i processi decisionali in seno agli organi di governo tramite la definizione di regole di comportamento precise e vincolanti per i manager.

Art. 1 – Definizioni

In relazione ad alcuni termini tecnici utilizzati nel presente testo si assumono, per la loro applicazione, le seguenti definizioni:

- a) Governance: complesso di strumenti in grado di governare il processo di decentramento dei servizi comunali, rendendone effettivi l'attività di indirizzo ed il controllo;
- b) Unità specialistica: unità specialistica che opera in staff alla Direzione Operativa dell'ente; ad essa fanno capo le attività di analisi degli strumenti di controllo delle partecipazioni comunali e degli strumenti di controllo dell'efficienza per la formulazione di proposte agli organi politici;
- c) Comitato per la governance: organismo di interfaccia tra livello strategico dell'ente e struttura gestionale, che esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio ed orienta le valutazioni di carattere strategico da riportare agli organi politici;
- d) Società “in house providing”: società partecipata nei confronti della quale l'ente socio deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 15, del T.U. n. 267/2000, o che possono essere affidatarie dirette di servizi strumentali all'attività dell'ente socio o di funzioni relative ad attività di competenza dell'ente socio;
- e) Società, aziende, enti o istituzioni controllati (nel testo abbreviati con la locuzione “società controllate” o “enti controllati”): organismi in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte dell'ente socio o che da questi riceva, in via continuativa, una sovvenzione, in tutto o in parte continuativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle sue entrate (art 63, comma 1, del T.U. 267/2000).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente codice di comportamento è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie:

- a) riforma del diritto societario, D. Lgs. n. 6/2003, che prevede all'art. 2497 responsabilità dirette per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società;

- b) D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- c) T.U.E.L. n. 267/2000, che impone obblighi di vigilanza su tutte le partecipazioni comunali, e segnatamente l'art. 113 che, in particolare, richiede al Comune di esercitare un "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi pubblici "in house".

2. Gli organismi partecipati dal Comune di Forlì ai quali si applica lo schema di codice di seguito proposto sono elencati nell'allegato n. 3. Essi si distinguono in:

- a) organismi aventi autonomia giuridica e gestionale, quali: (i) società di capitali anche in forma consortile; (ii) associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) fondazioni; (v) consorzi ex art. 31 T.U. 267/2000; (vi) aziende ex art. 114 T.U. 267/2000; (vii) agenzie pubbliche di emanazione regionale; (viii) aziende di servizi (ex IPAB);
- b) organismi aventi solo autonomia gestionale, quali: (i) istituzioni ex art. 114 T.U. 267/2000; (ii) agenzie ed associazioni intercomunali rette da convenzioni.

Art. 3 – Modalità di presidio

1. L'amministrazione definisce alcune modalità di controllo rivolte alle società od enti partecipati, con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico della quantità e della tipologia di informazioni che i membri degli organi di governo delle società partecipate, sono tenuti a fornire all'amministrazione ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate (al riguardo si veda la tavola allegata n. 2).

2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

- a) controllo societario intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
- b) controllo economico/finanziario: attraverso il monitoraggio: (a) ex ante, orientato all'analisi del piano industriale e del budget; (b) concomitante (report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget.); (c) ex post (analisi di bilancio).
- c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio: (a) ex ante (definizione del contratto di servizi e della carte dei servizi e analisi dei piani industriali); (b) concomitante (report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali); (c) ex post (valutazione degli standard quali-quantitativi, analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome, relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione);
- d) controllo sul valore delle partecipazioni al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento.

3. Le modalità e l'intensità del presidio attuato mediante la governance si differenzia in relazione alla distinzione fra: (a) società, aziende, enti o istituzioni affidatari di servizi pubblici locali a loro volta suddivisi in: (i) organismi per i quali il controllo si esplica direttamente; (ii) organismi per i quali il controllo si esplica tramite agenzie di ambito territoriale superiore o tramite convezione fra più enti locali; (b) organismi di cui alla lettera (a) costituiti per l'espletamento di servizi strumentali all'attività dell'ente e per lo svolgimento di funzioni o attività di competenza comunale.

4. Le modalità e l'intensità del presidio attuato si differenziano inoltre in relazione alla distinzione fra: (i) mera o prevalente finalità di valorizzazione della partecipazione, nel qual caso assumono particolare rilievo le tipologie di controllo "di efficienza" e "sul valore"; (ii) prevalente finalità di raggiungimento di obiettivi predeterminati nella gestione di servizi pubblici o nella gestione di funzioni di interesse pubblico, nel qual caso assume particolare rilievo la tipologia di controllo "societario", "di efficienza" e "di efficacia".

Art. 4 –Modello di governance

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società o dell'ente partecipato; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo. A tal fine, nella definizione degli statuti sociali, gli organi comunali ed i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei ad introdurre le seguenti clausole di governance:

- a) l'assemblea dei soci approva entro il 31 dicembre di ogni anno un budget per l'esercizio successivo e un piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
- b) il Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del budget per l'esercizio successivo e del piano industriale pluriennale;
- c) il Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
- d) il Consiglio di Amministrazione illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;
- e) il Consiglio di Amministrazione che intenda non rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale adotta apposita motivata delibera e la trasmette senza indugio ai soci.

2. Gli obiettivi di attività ordinaria sui servizi pubblici locali affidati alle società devono essere puntualmente definiti nel contratto di servizio in termini di indicatori di attività e di risultato. Nel contratto di servizio deve essere prevista anche la verifica periodica degli indicatori e la predisposizione della carta dei servizi.

3. Il modello di governance è rivolto alle società a capitale interamente pubblico ed a quelle controllate dal Comune di Forlì. Il modello è proposto anche alle società o enti nei quali il Comune abbia una significativa partecipazione e la sua sostanziale accettazione da parte degli altri soci costituisce elemento preferenziale nelle scelte di partecipazione.

4. Lo schema del processo di programmazione e controllo è rappresentato nell'allegato n. 2.

Art. 5 – Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società e degli enti partecipati.

1. Il Comune definisce gli indirizzi programmatici per l'attività di società ed enti partecipati nel Piano Generale di Sviluppo. Per le società e gli enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel Piano industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi programmatici costituiscono per i rappresentanti del comune, la base di negoziazione nella definizione dei rispettivi programmi all'interno degli organi sociali.

2. Il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società e degli enti partecipati: (i) approvazione ed aggiornamento annuale del Piano Generale di Sviluppo, contenente eventuali azioni strategiche riferite all'attività degli enti e delle società partecipate (da valere come indirizzi); (ii) approvazione dei bilanci comunali comprendenti le risultanze economiche degli enti e delle società partecipate; (iii) approvazione degli atti di partecipazione a società di capitali e di amministrazione straordinarie degli enti e società partecipate (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso gli atti di partecipazione alle assemblee straordinarie delle società definendone i relativi indirizzi; (iv) affidamento diretto di beni e servizi a società in house providing; (v) approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.; (vi) esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e gli enti o società partecipate. In particolare: (i) predispone le delibera consiliari; (ii) nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, definisce il Piano degli obiettivi per le società partecipate; (iii) approva la partecipazione alle Assemblee ordinarie degli enti e delle società partecipate, definendone i relativi indirizzi.

4. Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune: (i) partecipa all'assemblea degli enti e delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza; (ii) partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale; (iii) nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt- 2449 e 2450 cc. Nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.

Art. 6 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione

1. Il codice di comportamento riportato nell'allegato n. 1, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali e il socio Comune.

2. Per i criteri di nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune si fa rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale (Titolo V – capo II – artt. 89 – 99).

Art. 7 – Struttura degli organi di amministrazione e codice di comportamento

1. Salvo casi particolari, l'amministrazione di società ed enti partecipati è affidata ad un consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) presenza di amministratori *esecutivi* (presidente, amministratori delegati, amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e amministratori *non esecutivi*;
- b) il numero degli amministratori *non esecutivi* deve essere tale da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2. La nomina di un amministratore unico, ove prevista dallo statuto sociale, può essere correlata a situazioni particolari o contingenti dell'organismo, quali: situazione di emergenza economica e finanziaria, esigenza di affrontare momenti di rilevante trasformazione societaria, sulla base di indirizzi strategici dell'ente controllante o del gruppo pubblico di controllo, minore complessità o dimensione dell'attività sociale.

3. I modelli di organizzazione e di gestione delle società e degli enti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) è sempre opportuno che siano adottati sulla base dei codici di comportamento redatti ai sensi dell'art. 6 della predetta disciplina.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

5. Allorché il consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe a taluni amministratori, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce ai soci adeguata informativa in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

6. E' sempre opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

7. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

8. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti.

9. Il consiglio di amministrazione adotta idoneo sistema di controllo interno ispirato ai principi fondamentali del codice di autodisciplina della borsa italiana ed incarica un amministratore esecutivo di sovrintendere alla sua funzionalità.

10. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di evitare i possibili conflitti di interesse.

Art. 8. Criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori

1. Il Comune di Forlì, attraverso i propri organi, sia nei casi in cui decide in via diretta, sia nei casi in cui agisce nell'ambito di organismi associativi, nella determinazione dei compensi agli amministratori degli organismi di cui all'art.2, opera per quanto possibile sulla base dei criteri che seguono.

2. I compensi degli amministratori di consorzi, ex art. 31 del T.U. 267/2000, e delle aziende ex art. 114 del medesimo T.U., sono determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U. 267/2000.

Gli organi competenti alla fissazione di tali compensi devono attenersi ai seguenti ulteriori criteri: (a) utilizzare la facoltà di diminuzione dell'indennità rispetto alla misura massima prevista, graduandola in misura variabile dal 50% al 75% di quella massima stabilita, a seconda della rilevanza economico-patrimoniale o della complessità tecnico-organizzativa dell'ente; (b) prevedere per i membri del consiglio di amministrazione un'indennità non superiore al 30% di quanto stabilito per il Presidente; (c) in caso sia prevista in luogo di un'indennità di carica, l'indennità di presenza, la stessa è determinata in misura pari all'indennità di presenza stabilita per il consigliere comunale del Comune di riferimento.

3. I compensi degli amministratori di agenzie previste da norme regionali o statali e per le aziende di servizi ex IPAB, se non stabiliti per legge, sono determinati con gli stessi criteri di cui al comma 2.

4. I compensi degli amministratori degli organismi aventi solamente autonomia gestionale (istituzioni, associazioni intercomunali e similari) sono determinati per il Presidente in misura non superiore al 30% di quella stabilita per il Sindaco e per gli altri amministratori in misura non superiore al 30% di quella stabilita per l'Assessore comunale. Ove l'amministrazione possa essere affidata ad amministratori o a dirigenti comunali, il relativo incarico deve ritenersi gratuito.

5. Gli eventuali compensi previsti per gli amministratori di associazioni, enti non economici e fondazioni devono avere di massima carattere simbolico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

6. I compensi degli amministratori di società di capitali sono stabiliti dall'Assemblea secondo i seguenti criteri:

- a) graduazione dei compensi in relazione all'appartenenza della società ad una di queste tipologie:
 - (i) società mista che opera sul mercato in regime di competitività in settori complessi e con dimensioni economico finanziarie elevate;
 - (ii) come al punto (i) con dimensioni economico finanziarie di significativa importanza;
 - (iii) società mista o interamente pubblica per la gestione di servizi o funzioni di interesse pubblico, con dimensioni economico finanziarie significative;
 - (iv) società interamente pubbliche o affidatarie in house con dimensioni economico finanziarie ele-

- vate; (v) come al punto (iv) con dimensioni economiche significative; (vi) come al punto (iii) con dimensioni economico finanziarie modeste;
- b) opportunità che una parte significativa dei compensi degli amministratori esecutivi sia legata ai risultati economici conseguiti o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dall'Assemblea (o dal consiglio di amministrazione per gli amministratori delegati);
 - c) nella graduazione dei compensi si deve avere cura che, ad eccezione del caso sub a) (i), sia rispettato un tetto massimo corrispondente all'indennità spettante al sindaco del comune di riferimento per la carica di presidente o amministratore unico e del 50% dell'Assessore del comune di riferimento per le altre cariche, secondo la seguente scala di riferimento: società sub a) (ii) massimo 100%; società sub a) (iii) massimo 75%; società sub a) (iv) massimo 50%; società sub a) (v) massimo 25%;
 - d) ove sia prevista, in luogo dell'indennità di carica, una indennità di presenza per le riunioni dell'organo amministrativo, il relativo compenso non deve superare quello stabilito alla lettera c) calcolando la cadenza di una riunione mensile dell'organo di amministrazione.


Art. 9. Disposizioni finali.

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente codice costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuto afferenti alla partecipazione del Comune in società o enti partecipati; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi. Essi costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del comune sia a livello politico, sia a livello gestionale, nella negoziazione in ogni sede degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.

Allegato n. 1 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Forlì nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo.

1. All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome anche consortili, società partecipate o istituzioni, i soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del presente codice di comportamento e di accettarne il contenuto.
2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel Piano Generale di Sviluppo e nel Piano degli Obiettivi.
3. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda anche consortile, istituzione e società partecipati dal Comune, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Comitato per la Governance ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - b. a trasmettere all'Unità specialistica l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;
 - c. a fornire all'Unità specialistica tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 10%) rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;
 - d. a presentare all'Unità specialistica una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire, agli uffici comunali competenti per materia, tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi.
5. I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento all'Unità specialistica su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
6. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

**Allegato n. 2 - MODELLO DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI FRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOCIETA' PARTECIPATE**



Allegato n. 3 – Elenco enti partecipati o soggetti a controllo o vigilanza da parte del Comune di Forlì

A) SOCIETA', AZIENDE E CONSORZI PARTECIPATI DAL COMUNE

Denominazione	Natura Giuridica	Scopi o finalità	AREA competente
SAPRO	S.p.A.	Promozione e sviluppo economico Provincia Forlì-Cesena (**)	D5
BIC - in liquidazione	S.r.l.	Promozione nuove imprese	D5
SEAF	S.p.A.	Gestione Servizi Aeroportuali (**)	D5
ISAERS	Soc.Cons. a r.l.	Servizi Aeronautici (**)	D5
SAPIR	S.p.A.	Gestione Porto di Ravenna	D5
CENTRALE – Sperimentazione e Servizi Agro-ambientali (ex AZIENDA MARTORANO)	Soc.Cons. a r.l.	Sperimentazione Agricola	D5
FIERA DI FORLÌ	S.p.A.	Servizi Fieristici (**)	D5
SME	S.r.l.	Servizi per Fiere e Mercati (**)	D5
HERA	S.p.A.	Gas, acqua, depurazione, raccolta e smaltimenti rifiuti	D5
UNICA RETI	S.p.A.	Proprietà reti (*)	D5
ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI	S.p.A.	Gestione bacino Ridracoli e acquedotto Romagna (*)	D5
ATR	Consorzio	Regolazione trasporti pubblici urbani ed extra-urbani e servizi per la mobilità (*)	D5
e-BUS	S.p.A.	Gestione trasporto pubblico locale (**)	D5
TO.RO.	Soc.Cons. a r.l.	Progettaz. S.S. Tosco-Romagnola	D4
AGESS	Soc.Cons. a r.l.	Servizi energetici	D5
FORLIFARMA	S.p.A.	Servizi Farmaceutici (**)	D3
SER.IN.AR.	Soc.Cons. p.A.	Servizi per l'Università (**)	D3
TECHNE'	Soc.Cons. p.A.	Servizi formativi (**)	D3
SOCIETA' PER L'AFFITTO	Soc.Cons. a r.l.	Locazioni abitative (**)	D3
ACER	Agenzia Azienda Casa E-R, ai sensi dell'art.41 della L.R. 8 agosto 2001, n.24	Servizi per l'edilizia residenziale pubblica (**)	D3
CETRANS	Soc.Cons. a r.l.	Servizi per il lavoro e la formazione professionale	D3
CRESEM – in liquidazione	Soc.Cons. a r.l.	Servizi per Università	D3
NUOVA QUASCO – Qualità degli Appalti e Sostenibilità del Costruire	Soc.Cons. a r.l.	Servizi per appalti	D2
SCUOLA REGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE "S.P.L. S.r.l."	S.r.l.	Gestione Scuola specializzata di Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 3/99	SV
PROMOZIONE E TURISMO	Soc.Cons. a r.l.	Promozione del turismo	D3

(*) Società in "house providing"

(**) Società od Enti controllati

B) ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI SOTTOPOSTE A VIGILANZA/CONTROLLO

Denominazione	Natura Giuridica	Scopi o finalità	AREA competente
ATO	Forma di cooperazione costituita ai sensi della L.R. n. 25 del 6/9/1999	Esercizio unitario delle funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente al Servizio idrico integrato, di cui alla Legge n. 36/94, e alla gestione dei rifiuti urbani	D5
Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese	Associazione senza personalità giuridica; opera tramite convenzioni ai sensi art. 33 del T.U.E.L. 267/2000	Gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei comuni	DO
Diritto allo Studio	Istituzione	Gestione in forma autonoma di attività e servizi afferenti al diritto allo studio In particolare: Assistenza scolastica; Refezione scolastica; Trasporto scolastico; Agevolazioni tariffarie per accesso ai servizi; Concessione contributi per il diritto allo studio, per la qualificazione scolastica, la gestione dei centri educativi, centri estivi e Scuole dell'infanzia paritarie	D3
Fondo per la cultura	Istituzione	Sistema di fund raising per reperire nuove risorse economiche per alimentare il sistema culturale locale	D3
Liceo Musicale "Masini"	Ente giuridico	Insegnamento della musica	D3
Fondazione Ruffilli	Fondazione	Attività e ricerca culturale	D3
Fondazione Zito Sacco	Fondazione	Attività di ricerca in campo sanitario	D3
Fondazione Garzanti	Fondazione	Attività di ricerca culturale	D3
Fondazione Emiliano Romagnola Per le Vittime dei Reati	Fondazione	Sostegno sociale	
OSER	Fondazione	Orchestra Sinfonica Emilia Romagna	D3
IOR	Istituto	Istituto Oncologico Romagnolo	D3
Istituto Storico della Resistenza e dell'età Contemporanea	Istituto	Ricerca storica	D3
Istituto Storico Parri Emilia Romagna	Istituto	Ricerca storica	Sv Stampa
Nuova Civiltà delle Macchine	Associazione	Attività di ricerca culturale e scientifica	D3
Associazione Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena	Associazione	Promozione del turismo e dell'enogastronomia	D3
ATER	Associazione	Attività teatrale	D3
AICCON	Associazione	Promozione cultura della cooperazione e del no profit	D3
Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca	Associazione	Sostegno al volontariato	
" WOMEN "	Associazione	Rete delle donne e Pari Opportunità	D3
Istituto Prati	IPAB	Attività assistenziale	D3
Opera don Pippo	IPAB	Attività assistenziale e benefica	D3
Casa di Riposo P. Zangheri	IPAB	Struttura per anziani	D3
Ente Orfanotrofi	IPAB	Attività benefica	D3
Asilo Santarelli	IPAB	Gestione Scuola materna	D3
Unione Città d'arte	Associazione	Promozione turistica	D3